SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2000, n. **371.**

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4039):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 29 settembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 3ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 1999.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 settembre e 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto n. 4039/A - relatore sen. SQUARCIALUPI).

Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6686):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2000 con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 e 15 giugno 2000.

Relazione scritta presentata il 22 giugno 2000 (atto n. 6686/A - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 27 novembre 2000 e approvato il 29 novembre 2000.

00G0422

LEGGE 14 dicembre 2000, n. **372.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2000, N. 291.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-*bis (Norma transitoria).* — *1.* Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4846):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della giustizia FASSINO il 19 ottobre 2000.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 2000 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 ottobre 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione il 25 e 26 ottobre 2000; 8 novembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7446):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri della commissione I e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 29 e 30 novembre 2000.

Esaminato in aula il 1º dicembre 2000 e approvato il 5 dicembre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

00G0419

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. **373.**

Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per il recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;

Vista la predetta direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, che ha disposto l'attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;

b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;

2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;

3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera *b);*

d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;

f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;

g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attività di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.

Art. 3.

Mercato interno

1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonché la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.

Art. 4.

Attività illecite

1. Sono vietate le seguenti attività:

a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*;

b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*;

c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*.

Art. 5.

Sorveglianza e controllo

1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I controlli possono essere svolti:

a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i manutentori;

b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.

3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.

4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.

3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.

Art. 7.

Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: «I fornitori di servizi ad accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «I fornitori di servizi di accesso condizionato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

— La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 320 del 28 novembre 1998.

— La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo».

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così recita:

«2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1º luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate».

— Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca: «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi».

— La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 23 novembre 1995.

Nota all'art. 3:

— Per la legge 29 marzo 1999, n. 78, comma 2, art. 2, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. *I fornitori di servizi di accesso condizionato* utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali di transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte dei distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo».

00G0423

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2000, n. **374.**

Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2000, da emanare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la titolarità dei rapporti concessori, che stabilisce, tra l'altro, che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000, che ha esteso l'applicazione del sistema del versamento unitario con compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad entrate in precedenza affidate in riscossione ai concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;

Considerato che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2000, deve tenersi conto del 20% delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;

Considerato che la compensazione dell'acconto versato dovrà effettuarsi con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fino a concorrenza del complessivo ammontare anticipato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Considerato che l'unico rilievo del Consiglio di Stato concerne la natura della disposizione inserita nell'articolo 1 del presente provvedimento, che nel ribadire l'obbligo di acconto, rinvia alla tabella allegata;

Considerato che il predetto organo ha avuto modo di rilevare che tale disposizione consiste in una determinazione amministrativa che difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza dell'atto normativo, assumendo a riferimento destinatari e somme entrambi determinati, in aderenza ad una disposizione di legge che già comunque delinea i contenuti dell'obbligo e la sua scadenza, e che analoghe considerazioni valgono anche per l'articolo 2 dello schema di regolamento;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato, sostanzialmente rivolte a sottolineare il carattere di atto amministrativo non regolamentare che contraddistingue il nucleo precettivo essenziale dell'articolato, non potranno che essere superate con una opportuna modifica della norma primaria che attualmente impone lo strumento regolamentare per stabilire la ripartizione tra i concessionari dell'acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa, e che, al riguardo, sulla scorta dell'autorevole parere formulato dal predetto organo consultivo, il Ministero delle finanze adotterà le iniziative necessarie a promuovere una modifica legislativa nel senso indicato;

Vista la nota n. 3-20355 del 13 dicembre 2000 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro il 15 dicembre dell'anno 2000, pari al 20% dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'articolo 57, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad affettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 212

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 1999	ACCONTO ANNO 2000
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	16.441.679.502	**3.288.335.900**
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	145.901.094.825	**29.180.218.965**
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	166.603.504.464	**33.320.700.893**
AOSTA	CONRIT S.p.A.	63.012.734.970	**12.602.546.994**
AREZZO	GET S.p.A.	101.918.138.838	**20.383.627.768**
ASCOLI PICENO	SERIT PICENA S.p.A.	91.153.458.944	**18.230.691.789**
ASTI	BANCA POPOLARE DI NOVARA	65.492.655.541	**13.098.531.108**
AVELLINO	GEI S.p.A.	61.912.011.300	**12.382.402.260**
BARI	SESIT PUGLIA S.p.A.	391.645.197.465	**78.329.039.493**
BELLUNO	CARIVERONA BANCA S.p.A.	66.525.587.433	**13.305.117.487**
BENEVENTO	SARI SANNITICA RISCOSSIONI S.p.A.	42.940.208.954	**8.588.041.791**
BERGAMO	BERGAMO ESATTORIE S.p.A.	385.541.125.650	**77.108.225.130**
BIELLA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	82.827.021.292	**16.565.404.258**
BOLOGNA	CARISBO S.p.A.	898.784.493.979	**179.756.898.796**
BOLZANO	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.	213.828.907.546	**42.765.781.509**
BRESCIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	466.536.137.996	**93.307.227.599**
BRINDISI	SESIT PUGLIA S.p.A.	58.342.543.034	**11.668.508.607**
CAGLIARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	90.315.804.017	**18.063.160.803**
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	10.761.746.626	**2.152.349.325**
CAMPOBASSO	SET S.p.A. - CAMPOBASSO	40.859.566.140	**8.171.913.228**
CASERTA	BANCO DI NAPOLI S.p.A. Commissario Governativo	127.271.276.131	**25.454.255.226**
CATANIA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	54.928.465.717	**10.985.693.143**
CATANZARO	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	52.161.230.926	**10.432.246.185**
CHIETI	SOGET S.p.A. Commissario Governativo	82.162.112.093	**16.432.422.419**
COMO	RILENO S.p.A.	215.695.048.823	**43.139.009.765**
COSENZA	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	128.153.043.373	**25.630.608.675**
CREMONA	LOSERI S.p.A.	120.749.512.832	**24.149.902.566**
CROTONE	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	20.306.396.538	**4.061.279.308**
CUNEO	GEC S.p.A.	205.988.525.478	**41.197.705.096**
ENNA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	6.413.188.198	**1.282.637.640**
FERRARA	SIFER S.p.A.	152.665.424.384	**30.533.084.877**
FIRENZE	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	837.418.083.607	**167.483.616.721**
FOGGIA	GEMA S.p.A.	132.789.155.400	**26.557.831.080**
FORLI' - CESENA	CORIT RIMINI E FORLI' - CESENA S.p.A.	157.343.838.400	**31.468.767.680**
FROSINONE	BANCA DI ROMA S.p.A.	83.819.124.784	**16.763.824.957**
GENOVA	SANPAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.p.A.	1.212.743.618.145	**242.548.723.629**
GORIZIA	CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA S.p.A.	43.539.728.020	**8.707.945.604**
GROSSETO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	81.612.326.705	**16.322.465.341**
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	98.843.522.478	**19.768.704.496**
ISERNIA	SRT S.p.A. - ISERNIA	18.165.370.748	**3.633.074.150**
LA SPEZIA	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A.	97.545.972.555	**19.509.194.511**
L'AQUILA	GERIT S.p.A.	72.636.000.000	**14.527.200.000**
LATINA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	97.880.640.188	**19.576.128.038**
LECCE	SOBARIT S.p.A.	147.010.844.457	**29.402.168.891**
LECCO	RILENO S.p.A.	106.694.772.951	**21.338.954.590**
LIVORNO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	135.843.075.593	**27.168.615.119**
LODI	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	84.795.123.173	**16.959.024.635**
LUCCA	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A.	158.783.272.852	**31.756.654.570**
MACERATA	SERIMA S.p.A.	69.829.255.019	**13.965.851.004**
MANTOVA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	142.876.577.733	**28.575.315.547**
MASSA	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	59.464.490.903	**11.892.898.181**
MATERA	RITRIMAT S.p.A.	34.389.479.707	**6.877.895.941**
MESSINA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	28.935.753.928	**5.787.150.786**
MILANO	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	6.250.932.513.277	**1.250.186.502.655**
MODENA	GESPRO S.p.A.	386.013.856.367	**77.202.771.273**
NAPOLI	BANCO DI NAPOLI S.p.A. Commissario Governativo	658.594.139.037	**131.718.827.807**
NOVARA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	179.207.595.082	**35.841.519.016**

Importi espressi in lire

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 1999	ACCONTO ANNO 2000
NUORO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	11.481.865.439	**2.296.373.088**
ORISTANO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	8.437.256.571	**1.687.451.314**
PADOVA	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	408.616.831.354	**81.723.366.271**
PALERMO	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	80.195.737.144	**16.039.147.429**
PARMA	SEIT PARMA S.p.A.	237.696.543.705	**47.539.308.741**
PAVIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	150.333.805.952	**30.066.761.190**
PERUGIA	SORIT S.p.A. - FOLIGNO	152.444.725.009	**30.488.945.002**
PESARO E URBINO	SERIT S.p.A. - PESARO	222.156.130.329	**44.431.226.066**
PESCARA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	88.742.359.728	**17.748.471.946**
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	104.412.132.413	**20.882.426.483**
PISA	SET S.p.A.	162.468.815.005	**32.493.763.001**
PISTOIA	GET S.p.A.	101.343.381.077	**20.268.676.215**
PORDENONE	ROLO BANCA 1473 S.p.A.	113.742.321.527	**22.748.464.305**
POTENZA	SEM S.p.A.	57.163.079.498	**11.432.615.900**
PRATO	SANPAOLO RISCOSSIONI PRATO S.p.A.	129.858.415.680	**25.971.683.136**
RAGUSA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	14.384.064.308	**2.876.812.862**
RAVENNA	SORIT RAVENNA S.p.A.	144.341.196.233	**28.868.239.247**
REGGIO CALABRIA	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	73.773.710.496	**14.754.742.099**
REGGIO EMILIA	BIPOP-CARIRE S.p.A.	217.380.563.071	**43.476.112.614**
RIETI	CARIRI CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.	28.810.401.959	**5.762.080.392**
RIMINI	CORIT RIMINI E FORLI' - CESENA S.p.A.	140.426.989.603	**28.085.397.921**
ROMA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	4.186.049.594.031	**837.209.918.806**
ROVIGO	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	66.824.365.844	**13.364.873.169**
SALERNO	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	196.565.813.110	**39.313.162.622**
SASSARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	61.037.057.488	**12.207.411.498**
SAVONA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	142.942.884.758	**28.588.576.952**
SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	230.275.372.576	**46.055.074.515**
SIRACUSA	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	19.667.251.377	**3.933.450.275**
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	83.762.363.086	**16.752.472.617**
TARANTO	SOGET S.p.A.	99.590.484.003	**19.918.096.801**
TERAMO	MONTEPASCHI SERIT S.p.A. Commissario Governativo	69.499.570.033	**13.899.914.007**
TERNI	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI S.p.A. - TERNI	72.828.084.539	**14.565.616.908**
TORINO	CONRIT S.p.A.	2.900.293.654.909	**580.058.730.982**
TRAPANI	MONTEPASCHI SERIT S.p.A.	17.888.120.796	**3.577.624.159**
TRENTO	CARITRO S.p.A.	301.170.556.339	**60.234.111.268**
TREVISO	ESAMARCA S.p.A.	349.881.291.614	**69.976.258.323**
TRIESTE	CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA S.p.A.	1.277.126.472.029	**255.425.294.406**
UDINE	SFET S.p.A.	194.554.328.637	**38.910.865.727**
VARESE	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	272.033.262.390	**54.406.652.478**
VENEZIA	GERICO S.p.A.	326.057.155.460	**65.211.431.092**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	58.470.127.178	**11.694.025.436**
VERCELLI	BANCA POPOLARE DI NOVARA	47.110.206.478	**9.422.041.296**
VERONA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	660.051.975.402	**132.010.395.080**
VIBO VALENTIA	E.TR. - Esazione Tributi - S.p.A. Commissario Governativo	16.977.481.712	**3.395.496.342**
VICENZA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	318.604.112.118	**63.720.822.424**
VITERBO	SEAL S.p.A.	79.367.282.681	**15.873.456.536**
TOTALE		30.702.385.168.807	**6.140.477.033.761**

Importi espressi in lire

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra citato è il seguente:

«Art. 9. — 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, all'art. 57, comma 1, regola la titolarità dei rapporti concessori.

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è riportato in nota all'art. 4.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

— Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1».

«Art. 4. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio riscossione dei tributi nella cui circolazione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente Poste Italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di Tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è il seguente:

«Art. 57. — 1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi, tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2.

2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle Finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto.

3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche a una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16».

00G0424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 dicembre 2000.

Proroga dei termini indicati nel decreto ministeriale 28 gennaio 2000 inerente la contrazione di mutui da parte delle comunità montane *ex lege* n. 144/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2000 recante «Criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999» e le leggi in esso richiamate;

Vista la richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato, avanzata dall'Unione nazionale comuni e comunità montane (UNCEM) al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota n. 3988 del 26 ottobre 2000;

Considerato che diverse comunità montane hanno solo di recente rinnovato i propri organi ai sensi della legge n. 265/1999 e dell'adeguamento al testo unico sull'ordinamento locale di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e che pertanto le procedure di elaborazione dei piani di sviluppo, previsti dall'art. 29 della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, richiedono tempi più lunghi rispetto a quelli attualmente consentiti dal citato decreto ministeriale 28 gennaio 2000;

Considerato, inoltre, che alcune regioni non hanno ancora perfezionato l'iter costitutivo dei nuclei di valutazione *ex lege* n. 144/1999 e che a seguito delle recenti elezioni in diverse regioni sono stati modificati gli assetti delle deleghe per la materia montagna;

Ritenuto opportuno consentire ai nuovi organi regionali e delle comunità montane di diventare operativi e di avviare e completare le procedure previste dal decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuto necessario dare la massima divulgazione ai criteri e le modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999, stabiliti dal Comitato tecnico interministeriale per la montagna nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta:

I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo, indicati nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono unificati al 15 giugno 2001.

I termini per la presentazione dei progetti da parte delle comunità montane e per la loro valutazione da parte delle regioni, indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono prorogati rispettivamente al 31 luglio 2001 ed al 15 dicembre 2001.

I termini per la presentazione dei progetti da parte delle comunità montane e per la loro valutazione da parte del Comitato interministeriale per la montagna indicati nel comma 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2001 ed al 15 dicembre 2001.

I criteri di redazione e di valutazione dei progetti, di cui al precedente comma, sono riportati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA

Criteri di redazione e di valutazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 4° del Decreto del Ministero del tesoro e della programmazione economica 28 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2000, **recante "Criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999"**

Riferimento normativo
Art. 1, comma 4°: *"L'importo residuo delle somme disponibili [10% delle somme derivanti dai mutui], maggiorato delle eventuali risorse non attivate dagli enti beneficiari nei termini previsti, è ripartito tra le comunità montane che presentino, in forma associata, al CTIM entro il 15 dicembre 2000, progetti redatti secondo criteri individuati dal CTIM entro il 15 aprile 2000. I progetti saranno successivamente selezionati dallo stesso CTIM entro il 15 marzo 2001."*

LA DOMANDA

1. Beneficiari: più Comunità montane riunite fra di loro con apposita convenzione *(la forma potrebbe non essere sempre la convenzione. In certi casi potrebbe bastare, almeno in fase di domanda, una delibera di adesione assunta da tutte le Comunità montane partecipanti. A domanda accettata si dovrebbe dal luogo alla convenzione)*
indicare:
- le Comunità montane partecipanti al progetto (denominazione esatta, indirizzo completo, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica)
- copia della convenzione (o di altro atto amministrativo) sottoscritta tra le Comunità montane e gli estremi della sua approvazione
- la Comunità montana capofila (segnalare il nome e il recapito di un funzionario di riferimento)

(Una particolare preferenza sarà data alle domande presentate da Comunità montane inserite in un GAL, Gruppo di Azione Locale costituito nell'ambito di un programma comunitario LEADER)

2. Condizioni preliminari di ammissibilità che devono essere possedute *da tutte* le comunità montane partecipanti al progetto:
2.1. coerenza del progetto con i piani di sviluppo di tutte le Comunità montane partecipanti (ciò esclude dalla presentazione dei progetti le Comunità montane non ancora dotate di tale strumento. Si richiede di indicare, per ciascuna Comunità montana partecipante, la data di

presentazione alla Provincia o alla Regione di competenza del piano pluriennale di sviluppo socio - economico)
2.2. impegno a non presentare il progetto anche allo sportello regionale[1] (fa fede a questo proposito la dichiarazione dei Presidenti delle Comunità montane)
2.3. obbligo di cofinanziamento: i progetti devono trovare altre forme di finanziamento [si veda il punto i) della Relazione illustrativa] capaci di coprire **almeno il 40%** del costo totale [si veda la voce h) della Relazione illustrativa].
2.4. impegno ad accettare che, qualora il progetto sia approvato, divenga oggetto di studio, di discussione e di diffusione in ogni sua fase (impostazione, conduzione, risultati ottenuti) da parte del CTIM.

3. Termini e modalità di presentazione

Le domande devono pervenire al Ministero del Tesoro[2] entro il 31 luglio 2001[3].
I progetti sono presentati dalla Comunità montana capofila in forma di fascicolo progettuale (Relazione illustrativa) in duplice copia: una copia cartacea con le firme originali e gli eventuali allegati ed una elettronica per la sola relazione (si veda il punto 4 seguente).

4. Relazione illustrativa: contenuti necessari

a) presentazione del progetto: natura dell'iniziativa, risultati che si intendono ottenere a progetto concluso *(da esprimere in termini quantitativi)*, risultati parziali attesi al termine del 1° e del 2° anno *(da esprimere in termini quantitativi),* opere e interventi che si intendono realizzare; localizzazione delle eventuali opere (anche mediante un'opportuna cartografia), tempi di realizzazione (di ciascuna opera o iniziativa) e del progetto nel suo insieme, ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione di diverse soluzioni possibili, verifiche di fattibilità tecnica compiute;
b) coerenza con i piani di sviluppo di tutte le comunità montane partecipanti, da descrivere in sintesi richiamando l'obiettivo presente in tutti i piani di sviluppo delle Comunità montane che si intende perseguire, nonché le priorità dei piani di sviluppo di ciascuna Comunità montana. Coerenza con eventuali progetti pubblici o privati esistenti e suscettibili di attivare rapporti di sinergia o di complementarità (o, eventualmente, di conflitto) col progetto presentato;
c) ricadute economiche del progetto, da esprimere - per quanto possibile - in termini quantitativi. Ad esempio: incrementi di reddito di tutta o parte della popolazione; aumento di fatturato delle imprese; aumento del numero di imprese (singole, cooperative, PMI, ecc.);aumento delle presenze turistiche; vantaggi potenziali in termini di mantenimento della popolazione sul territorio. Deve essere indicato il numero di settori (agricoltura-zootecnia-selvicoltura, artigianato, turismo, commercio, industria, trasporti, servizi pubblici, formazione) che sono coinvolti dal progetto;

---

[1] Per concorrere alle risorse di cui al 2° comma dell'art.1 D.M. Tesoro 28.1.2000
[2] Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna c/o Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio Centrale Segreteria CIPE - Via XX Settembre 97 – 00187 – ROMA. Per le domande inoltrate tramite servizio postale fa fede il timbro apposto entro la suddetta data.
[3] Nuovo termine stabilito con il Decreto 5 dicembre 2000.

d) ricadute occupazionali del progetto. Vanno quantificate le nuove esigenze occupazionali generate dal progetto da esprimere in "giorni di lavoro all'anno". Indicare: A) i giorni di lavoro occorrenti per la realizzazione del progetto nel periodo compreso dall'inizio delle prime iniziative sino all'ottenimento delle ricadute attese in forma stabile; B) i giorni di lavoro all'anno di nuova occupazione che si prevede di ottenere dal progetto quando questo sia pienamente realizzato;
e) benefici ambientali permanenti (e agli eventuali impatti ambientali temporanei e permanenti derivanti dalla realizzazione del progetto, con gli interventi di mitigazione previsti),
f) benefici in termini di servizi alla popolazione. Si valuta per ciascuno dei *nuovi servizi* realizzati nell'ambito del progetto il numero di abitanti delle Comunità montane proponenti che ne beneficerà (valore assoluto e **valore percentuale** sul numero di abitanti). Si descriveranno in termini qualitativi gli eventuali miglioramenti dei servizi già esistenti;
g) trasferibilità. Si indicano gli aspetti del progetto che si ritengono più facilmente replicabili con successo in altre situazioni sociali, economiche, territoriali e ambientali. Vanno individuate le condizioni necessarie per la trasferibilità del progetto, nella sua completezza o di alcune sue parti significative valutando, per quanto possibile, l'entità della popolazione e dei territori montani che potrebbero essere interessati al di fuori delle comunità montane proponenti;
h) costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto (tutti i costi devono essere al netto dell'IVA). Indicare *per ciascuna grande categoria di voce di costo* (il livello di dettaglio cercato è quello del "progetto preliminare") la quantità prevista, il costo totale, il costo unitario;
i) cofinanziamento da parte di fondi comunitari, regionali, privati. Indicare i soggetti cofinanziatori, l'entità della somma impegnata per il cofinanziamento eventuale del progetto, gli estremi (natura, data, organo deliberante) dell'atto deliberativo di tale impegno;
j) domanda di finanziamento presentata nell'ambito dell'iniziativa in esame. In prima applicazione [domande 2001][4] è fissata una soglia massima di 750.000 Euro[5];
k) durata del progetto (massimo 3 anni),
l) forme di pubblicizzazione del progetto nei confronti della popolazione locale (iniziative che si intendono realizzare, costi previsti),
m) elenco dei documenti allegati alla Relazione illustrativa. Gli allegati sono numerati in ordine progressivo e il numero deve essere riportato sui singoli documenti.

Tutti gli importi monetari sono da esprimere in Euro

[4] Nuovo termine stabilito con il D.M. 5 dicembre 2000.
[5] Importo massimo concedibile dalla Cassa Depositi e Prestiti per singola iniziativa.

CRITERI DI SELEZIONE

A. SELEZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA'

1. La Domanda
1.1 La domanda è sottoscritta dal Presidente della Comunità montana capofila? [Si] [No]
1.2. Sono allegati gli atti amministrativi di approvazione alla partecipazione al progetto? *(in fase di domanda è sufficiente l'autocertificazione dei Presidenti delle CM)* [Si] [No]
1.3. E' stato presentato l'elenco dei documenti allegati alla Relazione illustrativa? [Si] [No]
1.4 Tale elenco è completo? [Si] [No]
1.5. Le informazioni e i dati forniti con la domanda sono esaurienti ai fini della valutazione nel merito del progetto? [Si] [No]
1.6. E' rispettato l'obbligo di cofinanziamento nella percentuale minima? [Si] [No]
1.7. E' rispettata la soglia massima relativa alla domanda di finanziamento? [Si] [No]

Eventuali lacune o imperfezioni non sostanziali della Relazione sono sanabili in sede di esame di ammissibilità.

2. Beneficiari
2.1. il progetto è coerente con i piani di sviluppo di tutte le comunità montane partecipanti? [Si] [No]
2.2. sono stati indicati i termini di presentazione dei piani pluriennali di sviluppo socioeconomico? [Si] [No]
2.3. sono state allegate le dichiarazioni dei Presidenti delle Comunità montane partecipanti circa l'impegno a non presentare il progetto anche allo sportello regionale? [Si] [No]
2.4. Le Comunità montane partecipanti (tutte o in parte) appartengono a un GAL? [Si] [No]

3. Termini di presentazione
3.1. Sono stati rispettati i tempi di presentazione? [Si] [No]

Un solo [No] in una delle risposte 1.1; 1.2; 1.6; 1.7; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; implica l'esclusione

B. SELEZIONE NEL MERITO DELLE DOMANDE AMMESSE

natura dell'iniziativa,
1. Le opere e gli interventi che si intendono realizzare sono descritti adeguatamente? [Si] [No]
2. Sono chiarite le ragioni della scelta della soluzione prospettata? [Si] [No]
3. Sono descritti e quantificati i risultati parziali attesi alla fine del 1° e del 2° anno? [Si] [No]
4. Le verifiche di fattibilità tecnica del progetto sono convincenti? [Si] [No]

tempi di realizzazione,
5. I tempi previsti sono congrui? [Si] [No]

coerenza col sistema di piani e programmi preesistenti
6. *"Coerenza interna"* - In una scala di valutazione da 1 a 10 quale giudizio d'insieme si può dare sulla collocazione del progetto nella gerarchia di priorità previste nei piani di sviluppo di ciascuna Comunità montana partecipante? (10 per i progetti relativi agli obiettivi con massima priorità) [voto.....]
7. *"Coerenza esterna"* - In una scala di valutazione da 1 a 10 quale giudizio d'insieme si può dare sulla coerenza del progetto presentato con eventuali progetti pubblici o privati esistenti suscettibili di avere col medesimo rapporti di sinergia e/o d'integrazione e/o di conflitto [da +10 a –10 con +10 per la massima integrazione e –10 per il massimo conflitto]

risultati attesi
8. Sono quantificati i vantaggi potenziali in termini economici? [Si] [No]
9. Il progetto sembra essere efficace ai fini del mantenimento della popolazione sul territorio? [Si] [No]
10. Quanti settori produttivi sono coinvolti dal progetto? [Numero]

ricadute occupazionali (da definire in termini quantitativi)
11. Sono quantificate le nuove esigenze occupazionali nelle fasi: I) di realizzazione del progetto; II) a progetto pienamente realizzato? [Si] [No]

ricadute ambientali
12. I benefici ambientali sono descritti puntualmente? [Si] [No]
13. Sono individuati gli eventuali impatti ambientali in fase di realizzazione del progetto e a progetto ultimato? [Si] [No]
14 *Se [Si] alla domanda 13*, sono indicati gli interventi di mitigazione previsti? [Si] [No]

benefici in termini di servizi alla popolazione
15. Sono individuati e quantificati i nuovi servizi offerti alla popolazione? [Si] [No]
16. E' valutato il miglioramento qualitativo dei servizi già esistenti? [Si] [No]

trasferibilità
17. Sono individuate le condizioni necessarie per la trasferibilità del progetto? [Si] [No]
18. Il progetto può essere definito "prototipale"? [Si] [No]
19. In una scala di valutazione da 1 a 10 quale voto si può assegnare alla trasferibilità del progetto in relazione agli obiettivi perseguiti? (10 massima trasferibilità = obiettivi comuni a tutte le Comunità montane italiane; 1 minima trasferibilità = obiettivi specifici delle sole Comunità montane proponenti) [voto.....]

aspetti finanziari
20. I costi complessivi previsti per la realizzazione del progetto sono congrui? [Si] [No]
21. E' allegata la lista disaggregata dei costi? [Si] [No]

cofinanziamento

22. Il cofinanziamento è descritto in tutte le voci indicate al punto **i)** della Relazione? [Si] [No]

pubblicità

23. Le forme di pubblicità del progetto e dei suoi risultati che si intendono adottare sono adeguate a permettere un effettivo controllo da parte della popolazione? [Si] [No]

VALUTAZIONE DI SINTESI DELLE DOMANDE AMMESSE

Un solo [No] ad una delle domande: 4, 5, 20, 21, implica la bocciatura per difetti di fattibilità

a) distribuzione dei punti di valutazione

La valutazione è attribuita in centesimi.
I 100 punti sono così distribuiti:

• coerenza con i piani e i programmi preesistenti	sino a 20
• grado di cofinanziamento	sino a 20
• benefici in campo ambientale	sino a 15
• ricadute occupazionali	sino a 20
• benefici in termini di servizi	sino a 10
• trasferibilità del progetto	sino a 10
• qualità della domanda presentata	sino a 5

*A parità di punteggio prevale la domanda il cui progetto coinvolge il maggior numero di settori [numero **10** della Scheda di selezione]*

b) attribuzione dei punti

- coerenza con i piani e i programmi preesistenti: sino a 20 punti
calcolati sommando i voti ottenuti ai numeri **6 e 7** della Scheda di selezione.
*Si aggiungono 5 punti quando una o più delle Comunità montane partecipanti appartengono a un GAL [si veda la voce **2.4** dei Criteri preliminari di selezione]. In ogni caso il punteggio ottenuto non può superare i 20 punti.*

- grado di cofinanziamento: sino a 20 punti
così calcolati:

$$\frac{\text{più alta percentuale di cofinanziamento (1) fra tutti i progetti ammessi}}{\text{percentuale di cofinanziamento del progetto in esame}} * 20$$

(1) entità del cofinanziamento [voce **i)** della Relazione] rapportata al costo totale del progetto [voce **h)** della Relazione]

- benefici in campo ambientale : sino a 15 punti
così attribuiti sulla base di quanto dichiarato alla voce **e)** della Relazione e a quanto risulta ai numeri **12; 13 e 14** della Scheda di valutazione:

- programmi volti esclusivamente o principalmente a realizzare interventi di salvaguardia o miglioramento o valorizzazione delle componenti ambientali del territorio, con effetti permanenti — da 10 a 15 punti
- programmi volti principalmente a valorizzare le preesistenti presenze di aree protette all'interno del territorio delle Comunità montane proponenti — da 10 a 15 punti
- programmi con ricadute ambientali significative e permanenti ma che non rappresentano l'obiettivo prioritario dei programmi stessi — da 6 a 9 punti
- programmi anche con ricadute ambientali positive e permanenti — da 1 a 5 punti
- programmi senza ricadute ambientali evidenti, positive o negative — 0 punti
- programmi con ricadute ambientali temporanee negative, non mitigate nell'ambito del programma medesimo — da –1 a –9 punti
- programmi con ricadute ambientali negative permanenti, non mitigate nell'ambito del programma medesimo — da –10 a –15 punti

- ricaduta occupazionale : sino a 20 punti;
così calcolati:

$$\frac{\text{minor costo unitario per un nuovo occupato (2) fra tutti i progetti ammessi}}{\text{costo unitario per un nuovo occupato (2) per il progetto in esame}} * 15 + 5$$

(2) il costo unitario per un nuovo occupato si ottiene dividendo il costo totale del progetto [voce **h)** della Relazione] per il numero di nuovi occupati che il progetto si propone di ottenere. Per la determinazione del numero di occupati si sommano le giornate di lavoro annue generate a regime dal progetto [voce **d/B** della Relazione] con 1/10 delle giornate di lavoro occorrenti per la realizzazione del progetto stesso [voce **d/A** della Relazione] e si divide la somma per **156**

- benefici in termine di servizi : sino a 10 punti;
Con riferimento alla voce **f)** della Relazione (facendo eventualmente una media ponderata delle percentuali relative a più nuovi servizi) i punti sono assegnati nella misura seguente:

10 punti per una percentuale compresa fra 90 e 100%

8 punti per una percentuale compresa fra 60 e 89%
5 punti per una percentuale compresa fra 30 e 59%
2 punti per una percentuale compresa fra 5 e 29%
0 punti per una percentuale inferiore al 5%

Sono assegnati 5 punti ai nuovi servizi resi alla popolazione che risiede oltre 1300 m s.l.m. purché sia interessata una percentuale di abitanti non inferiore al 10%. In ogni caso il punteggio ottenuto non può superare i 10 punti.

- trasferibilità: sino a 10 punti
Con riferimento al numero **19** della Scheda di selezione, si recepisce il punteggio assegnato.

- qualità progettuale : sino a 5 punti
Con riferimento ai numeri **1; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 18; 22, 23;** della Scheda di selezione, si assegna 1/2 punto per ogni risposta positiva.

se mancano parti essenziali, che impediscono di procedere alla valutazione di sintesi la domanda deve essere scartata

CONTROLLO E PUBBLICITA' DEI RISULTATI OTTENUTI

Sono previsti controlli di due tipi[6]:

1) da parte della popolazione delle Comunità montane interessate, cui si finalizza l'obbligo di pubblicizzare il progetto ed i suoi risultati;
2) da parte del CTIM, cui si finalizza la richiesta di articolare i risultati del progetto per stati di avanzamento annuali, e quella di esprimere tutti i risultati attesi, parziali e finali, in termini quantitativi.

I controlli da parte del CTIM potranno essere condotti per campione.
Le Comunità capofila dei progetti approvati si impegnano a fornire al CTIM o a controllori suoi delegati ogni elemento di conoscenza sullo stato di avanzamento del progetto, compresa la documentazione originale eventualmente richiesta.
Le Comunità capofila dei progetti approvati sono comunque tenute a inviare al CTIM, entro tre mesi dallo scadere del 1° e del 2°[7] anno, un breve rendiconto in cui si evidenziano, in termini quantitativi, i risultati parziali raggiunti e gli eventuali motivi di scostamento rispetto agli obiettivi parziali indicati nel progetto.

[6] Oltre ai normali controlli contabili-amministrativi.
[7] I progetti durano tre anni. L'inizio del primo anno corrisponde: alla data di accredito del finanziamento (se erogato in un'unica soluzione anticipata) ovvero alla data di accredito della prima rata del finanziamento (se erogato in più rate di cui almeno la prima anticipata) ovvero alla data della trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte del CTIM (se il finanziamento avviene con una o più rate posticipate).

Le Comunità capofila dei progetti approvati sono anche tenute a inviare al CTIM, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, una relazione da cui emerga, in termini quantitativi, il risultato finale raggiunto e ogni altro elemento di valutazione (ad esempio: giudizio della popolazione, ricadute positive e negative inizialmente non previste, ecc).

La mancata presentazione del rendiconto annuale sullo stato di avanzamento del progetto, o la sua insufficiente quantificazione - così come il rifiuto a fornire le informazioni aggiuntive e/o integrative eventualmente richieste dal CTIM – implicano la decadenza del progetto e la mancata corresponsione delle quote mancanti del finanziamento, oltre l'avvio delle consuete azioni di salvaguardia contrattuale, e la segnalazione sulla Relazione Annuale prodotta dal CTIM delle Comunità montane inadempienti.

Tutte le relazioni finali saranno pubblicate, integralmente o per estratto, nella Relazione annuale prodotta dal CTIM.

Roma, 12 aprile 2000

00A15614

DECRETO 11 dicembre 2000.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stato fissato al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A15534

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia azzurra», in comune di San Gregorio d'Ippona, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 gennaio 2000 con la quale la società Diana S.r.l., con sede in San Gregorio D'Ippona, via Provinciale n. 52, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia azzurra» che sgorga dalla sorgente «Diana» nell'ambito del permesso di ricerca «Cenzi», sito nel comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Goccia azzurra» che sgorga dalla sorgente «Diana» nell'ambito del permesso di ricerca «Cenzi», sito nel comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15367

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Orsinella», in comune di Poggiorsini, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 aprile 2000 con la quale la società Poggiorsini Città Servita S.r.l., con sede in Poggiorsini (Bari), via Napoli n. 4, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Orsinella» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Poggiorsini (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Orsinella» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Poggiorsini (Bari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15368

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2000, con il quale la società cooperativa «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gino Cipriani;

Vista la nota con cui il dott. Gino Cipriani comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Associazione generale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Angiolina Mastrogiuseppe con studio in Roma, alla via del Castro Pretorio n. 24, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via della Garbatella n. 24, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 11 gennaio 2000, in sostituzione del dott. Gino Cipriani rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15452

DECRETO 17 novembre 2000.

Revoca del decreto ministeriale 14 ottobre 1999, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Ed. Eliana - S.r.l.», in Como.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1999, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Coop. Ed. Eliana - S.r.l.», con sede in Como, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Alessandra Pizzala;

Vista la nota del 24 ottobre 2000, con cui il suddetto commissario liquidatore comunicava che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Como in data 16 giugno 2000;

Ritenuto conseguentemente che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere alla revoca del predetto decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 ottobre 1999, con cui la società cooperativa «Coop. Ed. Eliana - S.r.l.», con sede in Como, è stata sciolta d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Alessandra Pizzala, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15453

DECRETO 17 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Serracapriola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 novembre 1996 e del 4 maggio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa Adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serracapriola (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa Adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serracapriola (Foggia), alla via Malpighi n. 4, costituita in data 5 maggio 1983, con atto a rogito notaio avv. Fabrizio Eccellente di Poggio Imperiale (Foggia), omologato dal tribunale di Lucera (Foggia)

con decreto del 27 maggio 1983, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Varracchio Massimo, con studio in Foggia, alla via Orientale n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15454

DECRETO 23 novembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperativa edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Daniela - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 23 febbraio 1979, rep. 8038, reg. soc. 212/79, tribunale di Salerno, BUSC 2510;

2) società cooperativa edilizia «Dante Alighieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Egidio Montalbino, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 4 maggio 1989, rep. 20937, reg. soc. 826/89, tribunale di Salerno, BUSC 5011;

3) società cooperativa edilizia «Edil casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 29 marzo 1983, rep. 3661, reg. soc. 742, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC 3930;

4) società cooperativa edilizia «Fra dipendenti comune di Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 9 settembre 1988, rep. 4810, reg. soc. 1281/88, tribunale di Salerno, BUSC 4775;

5) società cooperativa edilizia «La Indipendente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Achille Monica in data 19 aprile 1977, rep. 421227, reg. soc. 237/77, tribunale di Salerno, BUSC 2089;

6) società cooperativa edilizia «Salerno 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 12 dicembre 1981, rep. 139818, reg. soc. 42/82, tribunale di Salerno, BUSC 3160;

7) società cooperativa edilizia «Vigili del fuoco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 22 febbraio 1989, rep. 19983, reg. soc. 454/89, tribunale di Salerno, BUSC 4828.

Salerno, 23 novembre 2000

Il direttore: COPPOLA

00A15455

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 settembre 2000 al 20 settembre 2000 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 16 settembre 2000, del 20 settembre 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Bleggio Inferiore, Borgo Valsugana, Bosentino, Brez, Cagnò, Calceranica al Lago, Campodenno, Carzano, Castelfondo, Castelnuovo, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Flavon, Fondo, Ivano-Fracena, Levico, Lomaso, Nanno, Novaledo, Ospedaletto, Revò, Romallo, Romeno, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Sfruz, Smarano, Sporminore, Stenico, Strigno, Taio, Tassullo, Telve di Sotto, Tenna, Terlago, Terres, Ton, Tres, Tuenno, Vervò, Vezzano, Villa Agnedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15456

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 28 aprile 2000 al 14 giugno 2000, nelle province di Alessandria, Cuneo, Asti, Torino;

grandinate dal 5 maggio 2000 all'11 luglio 2000, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 5 maggio 2000, del 10 giugno 2000, del 14 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Avolasca, Berzano di Tortona, Garbagna, Gremiasco, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Viguzzolo;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2000 al 14 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Brignano-Frascata, Casasco, Castellania, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Montegioco, Montemarzino;

Asti:

grandinate del 6 maggio 2000, del 10 maggio 2000, del 13 maggio 2000, del 10 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Agliano, Albugnano, Asti, Calamandrana, Calliano, Capriglio, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo don Bosco, Cerreto d'Asti, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montegrosso d'Asti, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Roatto, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio;

grandinate del 6 maggio 2000, del 10 maggio 2000, del 13 maggio 2000, del 10 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),*nel territorio dei comuni di Castagnole Monferrato, Isola d'Asti, Montegrosso d'Asti;

grandinate del 6 maggio 2000, del 10 maggio 2000, del 13 maggio 2000, del 10 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Nizza Monferrato, Portacomaro;

grandinate dell'11 luglio 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Castel Rocchero, Montabone;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 10 giugno 2000 al 14 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Boves, Demonte, Valloriate, Peveragno, Roccavione, Valdieri;

piogge alluvionali dal 10 giugno 2000 al 14 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Acceglio, Boves, Cuneo, Demonte, Peveragno, Prazzo, Roccavione, Salmour, Valdieri, Vignolo;

piogge alluvionali dal 10 giugno 2000 al 14 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Battifollo, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Cartignano, Castellino Tanaro, Centallo, Ceva, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Fossano, Margarita, Neviglie, Pradleves, Roccavione, San Damiano Macra, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vignolo, Vinadio;

grandinate del 13 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Bergolo;

grandinate dell'11 luglio 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Bosia, Busca, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Feisoglio, Verzuolo;

grandinate dell'11 luglio 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Cravanzana;

Torino:

piogge alluvionali dal 28 aprile 2000 al 13 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour, Colleretto Giacosa, Parella, Quagliuzzo, Strambinello;

piogge alluvionali dal 28 aprile 2000 al 13 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Sauze di Cesana;

piogge alluvionali dal 28 aprile 2000 al 13 giugno 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Chiesanuova, Cintano, Massello;

grandinate del 23 giugno 2000, dell'11 luglio 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Castellamonte, Chivasso, Leini, Maglione, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano;

Vercelli:

grandinate dell'11 luglio 2000; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio del comune di Borgo d'Ale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15457

DECRETO 24 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 7 settembre 1999 dal consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese», con sede presso il comune di Bricherasio (Torino), piazza S. Maria n. 11, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha presentato, in data 26 ottobre 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C. tutelata, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese», con sede presso il comune di Bricherasio (Torino), piazza S. Maria n. 11, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 26 ottobre 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Pinerolese» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 novembre 2000.

Integrazione dell'ordinanza n. 192 del 22 marzo 2000, relativa a «Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Avvio impianto di gassificazione Sarlux. (Ordinanza n. 225).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 192 del 22 marzo 2000, con la quale, tra l'altro è stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dal sistema Flumendosa Campidano sino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista la nota prot. 18035 del 27 ottobre 2000, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici comunica che, in data 15 settembre 2000, si è tenuta una riunione presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici, richiesta dalla Sarlux e dalla Air Liquide avente ad oggetto l'avvio dell'impianto di gassificazione;

Atteso che con l'avvio dell'impianto, si renderà immediatamente necessaria una maggiore fornitura di gas di processo, dalla Air Liquide verso la Sarlux;

Atteso che la Air Liquide ha rappresentato l'esigenza, per poter fornire alla Sarlux la quantità necessaria di gas di processo necessaria, di un incremento della fornitura d'acqua di 25 l/s in aggiunta agli attuali 21 l/s;

Atteso che, in data 18 settembre 2000, è stata convocata una ulteriore riunione tecnica alla quale hanno preso parte il Tecnocasic S.p.a. e l'E.A.F.;

Atteso che a seguito di tali incontri il Tecnocasic ha evidenziato la necessità di un incremento della portata prevista per la società con l'ordinanza n. 192 del 22 marzo 2000 da 388 l/s a 413 l/s, mentre l'E.A.F. ha evidenziato l'esigenza di poter alimentare il Tecnocasic anziché dal canale Sud-Est, dal Cixerri, riservando l'acqua del canale Sud-Est ad uso potabile;

Ritenuto di dover procedere, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, on. dott. Silvestro Ladu, sub-commissario per l'emergenza idrica, formulata con nota n. 18035 del 27 ottobre 2000, conformemente alle risultanze di quanto concordato nel corso degli incontri sopramenzionati;

ORDINA

con decorrenza immediata:

Art. 1.

Fermo restando quant'altro disposto con l'ordinanza commissariale n. 192 del 22 marzo 2000, citata in premessa, la stessa è integrata come segue:

l'E.A.F. provvederà ad assicurare l'incremento di una fornitura dell'acqua verso il Tecnocasic dagli attuali 388 l/s a 413 l/s, al fine di consentire l'alimentazione di ulteriori 25 l/s all'Air Liquide consentendo l'avvio della Sarlux.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 novembre 2000

Il Commissario governativo
FLORIS

00A15369

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000), **coordinato con la legge di conversione 14 dicembre 2000, n. 372** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4), **recante: «Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*1. L'articolo 13-*bis *della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:*

*«Art. 13-*bis (Norma transitoria) — *1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001.*

2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.».

RIFERIMENTI NORMATIVI

— La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca:

«Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai».

— Il testo vigente dell'art. 567 del codice di procedura civile, reca:

«567. *Istanza di vendita.* — Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A15612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 27 novembre 2000 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Anna Licia Balzan, console onorario del Principato di Monaco a Venezia.

00A15458

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26202-XV.J(2467) del 4 novembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Granata farfalle C10 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26203-XV.J(2468) del 4 novembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26817-XV.J(2567) del 4 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

20 castagnole Izzo;

bombetta Izzo 80;

bombetta Izzo 90;

bomba Izzo 110;

bomba Izzo 130;

bomba Izzo 160;

bomba Izzo 210;

colpo bianco Izzo 80,

che il sig. Izzo Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Pontelatone (Caserta) - località Serra, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Ai sensi delle circolari n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 e n. 559/C.19597-XV.A.mass(1) del 1° settembre 1997, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato «Bomba Izzo 210» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26809-XV.J(2488) del 4 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

5 colpi a tempo + ripresa intreccio - Ferlazzo cal. 120 di colore rosso;

5 colpi a tempo + ripresa intreccio - Ferlazzo cal. 120 di colore grigio;

5 colpi a tempo + ripresa intreccio - Ferlazzo cal. 120 di colore blu,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella proprio stabilimento in Camaro Superiore (Messina) - contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A15201-00A15202-00A15204-00A15203

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 dicembre 2000

Dollaro USA	0,8839
Yen giapponese	99,55
Dracma greca	340,74
Corona danese	7,4536
Lira Sterlina	0,60300
Corona svedese	8,5750
Franco svizzero	1,5055
Corona islandese	76,88
Corona norvegese	8,1115
Lev bulgaro	1,9520
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,818
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,72
Litas lituano	3,5372
Lat lettone	0,5539
Lira maltese	0,3989
Zloty polacco	3,8614
Leu romeno	22616
Tallero sloveno	213,1167
Corona slovacca	43,223
Lira turca	603667
Dollaro australiano	1,6306
Dollaro canadese	1,3424
Dollaro di Hong Kong	6,8943
Dollaro neozelandese	2,0910
Dollaro di Singapore	1,5360
Won sudcoreano	1062,89
Rand sudafricano	6,8193

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15633

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis IB 4-91»

Provvedimento n. 108 del 21 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS IB 4-91. Vaccino contro la bronchite infettiva. Autorizzato secondo la procedura centralizzata. Numero di identificazione nazionale 102884 concesso con D.D. 31 agosto 1999.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia, via Brembo 21 - Milano.

Oggetto del provvedimento: eliminazione delle indicazioni d'uso relative alla farmacovigilanza.

Vista la documentazione presentata dalla ditta al termine del regime di farmacovigilanza della durata di dodici mesi, la commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella seduta del 18 ottobre 2000 ha ritenuto concluso positivamente il periodo suddetto di farmacovigilanza.

00A15280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per il vaccino Bio Pox».

Provvedimento n. 109 del 21 novembre 2000

Diluente per il vaccino BIO POX.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

È autorizzata la produzione del diluente per il vaccino «Bio Pox» anche presso l'officina farmaceutica della ditta Collalto S.r.l. con sede in strada Manara, 5/A - Parma.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15278

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per il vaccino Rinovax».

Provvedimento n. 110 del 21 novembre 2000

Diluente per il vaccino RINOVAX.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

È autorizzata la produzione del diluente per il vaccino «Rinovax» anche presso l'officina farmaceutica della ditta Collalto S.r.l. con sede in strada Manara, 5/A - Parma.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido gel»

Provvedimento n. 112 del 21 novembre 2000

Medicinale veterinario prefabbricato DIMETILSULFOSSIDO GEL - A.I.C. n. 102247018.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), via A. Manzoni, 2 - codice fiscale 00505500017.

Oggetto del provvedimento: nuova officina di produzione.

È autorizzata la produzione del medicinale in questione presso l'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pavia, anziché presso l'officina farmaceutica della ditta Candioli.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lotagen concentrato (a base di policresulene)».

Provvedimento n. 114 del 21 novembre 2000

Specialità medicinale ad uso veterinario LOTAGEN CONCENTRATO (a base di policresulene) - A.I.C. n. 100360.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: aggiunta officina di produzione.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale suddetta anche presso l'officina farmaceutica Schering-Plough (Bray) - Boghall Road, Bray, Co. Wicklow - Irlanda.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Betsomicina»

Provvedimento n. 118 del 28 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario BETSOMICINA (a base di benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina solfato, betametasone disodiofosfato) - A.I.C. n. 101345.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica del produttore della materia prima benzilpenicillina procaina per la specialità suddetta che sarà ora prodotta da BC Biochemie GmBH - Francoforte - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl compresse».

Provvedimento n. 119 del 28 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL COMPRESSE - A.I.C. n. 102191.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica delle dimensioni dei lotti del prodotto finito, per la specialità in questione, dalla quantità oltre che di 30 kg anche lotti di produzione di 200 kg.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eqvalan» pasta.

Provvedimento n. 123 del 28 novembre 2000

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN pasta (ivermectina 1,87%, pasta orale) - A.I.C. n. 100196.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica delle specifiche di densità del prodotto finito per la specialità in oggetto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15283

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Osservatorio parlamentare», in Roma, e approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 novembre 2000 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica all'associazione denominata «Osservatorio parlamentare», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A15199

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Teatro Due», in Parma e approvazione del relativo statuto

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2000 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica alla fondazione «Teatro Due», con sede in Parma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A15200

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Carmignano di Brenta

Con decreto n. 60509 in data 16 novembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Carmignano di Brenta (Padova) - tratto dell'ex alveo della roggia «Friga» - censito nel catasto del comune di Carmignano di Brenta, al foglio n. 13, mappale n. 1111 (ex mappale n. 193 1/2) di mq 752, partita n. 229 intestato al «Demanio pubblico dello Stato» non più utile ai fini della bonifica.

00A15370

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della sanità relativo al decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 149/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, è apportata la seguente rettifica: alla pag. 8, prima colonna, all'art. 8 (Correttivi in senso stretto), comma 1, lettera *e)*, dove è scritto: «*e)* al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-*bis*."», leggasi: «*e)* al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-*bis*."».

00A15531

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651292/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 474.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77